



Sentenza n. 145/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ANGIONI Roberto Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **31905** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale, per il periodo 1.1.2017/31.12.2017, n. 56696 depositato il 19 febbraio 2018 dall'agente contabile Maria Daniela Maellare, incaricata della gestione delle piccole spese dell'Area Servizi Sociali del Comune di Verona, rappresentata e difesa dagli Avv. Prof. Giovanni Sala (c.f.SLAGNN48C04D915C, indirizzo pec: g.sala@pec.iuscapuleti.it), Prof. Gabriele Leondini (c.f. LNDGRL64P17L781V, indirizzo pec: g.leondini@pec.iuscapuleti.it) e Antonio Sala, (c.f.SLANTN83T21F861C, indirizzo pec: a.sala@pec.iuscapuleti.it) presso lo studio dei quali, in Verona, Lungadige Capuleti n. 1/A, ha eletto domicilio;

Vista la relazione n.44/2023 del Magistrato Istruttore sul conto in data 17 febbraio 2023;

Vista la memoria depositata in data 4 ottobre 2023 nell'interesse dell'agente dagli avv.ti Prof. Giovanni Sala, Prof. Gabriele Leondini e

Antonio Sala;

Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

Udito all' udienza del 25 ottobre 2023, celebrata con l'assistenza del segretario d.ssa Paola Franchini, data per letta la relazione del Cons. Daniela Alberghini, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Regionale Massimiliano Sutto e gli Avv.ti Giovanni e Antonio Sala per l'agente.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione di deferimento n. 44 in data 17 febbraio 2023, il Magistrato istruttore ha chiesto di sottoporre a giudizio di questa Sezione il conto giudiziale n. 56696 reso dall'agente contabile Maria Daniela Maellare, incaricata della gestione delle piccole spese dell'Area Servizi sociali del Comune di Verona per il periodo 1.1.2017/31.12.2017, depositato il 19 febbraio 2018.

Riferiva il Magistrato che l'agente contabile era stata nominata con DGC n. 44 del 06/02/2017 quale unico agente contabile interno, gestione a denaro, per tutta l'Area Servizi Sociali (prima vi erano infatti due agenti contabili, Elena Bertolazzi incaricata con DGC n. 379 del 14/11/2013 e la stessa agente sig.ra Maellare incaricata con DGC n. 376 del 14.11.2013); con la medesima delibera era stata nominata, quale sub-agente contabile per la gestione a denaro, la sig.ra Elena Bertolazzi.

Il conto, redatto su modello non conforme al mod. 23 del DPR 194/1996 ma di quest'ultimo contenente gli elementi essenziali, esponeva a sinistra gli importi delle anticipazioni di tesoreria, per un totale di tre operazioni per l'importo complessivo di € 1.700,00, e a destra gli importi dei

pagamenti, per complessivi € 1.659,99, che, assieme al riversamento in tesoreria a chiusura della gestione, di € 40,01, con quietanza n. 39705 del 18/12/2017, portavano alla quadratura della gestione contabile.

Il conto depositato, tuttavia, era una *“copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo documento firmato digitalmente in originale da Maria Daniela Maellare, Verona 29.1.2018”* (tale è la dicitura apposta in apice al documento visualizzato), riportante la data del 16 gennaio 2018, e firmato digitalmente dal dott. Borghesi Marco.

Il Magistrato istruttore riteneva che tale sottoscrizione non potesse equivalere all’apposizione del visto di regolarità e, pertanto, in assenza di prova dell’avvenuta parificazione del conto medesimo (vuoi mediante apposizione del visto, vuoi con separato provvedimento di parificazione che, se esistente, avrebbe dovuto essere depositato all’atto della resa del conto alla Sezione, unitamente al conto medesimo e alla relazione dell’organo di controllo interno -anche questa assente-, così come analiticamente previsto dall’art 139, comma 2, c.g.c.) quest’ultimo dovesse essere dichiarato improcedibile.

Il Magistrato, quindi, deferiva la questione al Collegio.

In data 12 giugno 2023 veniva fissata l’odierna udienza di trattazione e, con memoria in data 4 ottobre 2023, l’agente deduceva la regolarità della gestione in assenza di ammanchi, rimarcando che i rilievi del magistrato istruttore formulati nella relazione di deferimento erano di natura formale, non ostativi -sulla base della recente giurisprudenza della Corte dei conti- ad una pronuncia di discarico.

Quanto, infatti, alla contestata mancanza della parificazione, l’agente

rappresentava che l'apposizione della firma digitale da parte di Marco Borghesi, Responsabile SEF, non poteva che significare l'avvenuto controllo di regolarità. Contestava, inoltre, l'assenza della relazione dell'organo di controllo interno, essendo il conto stato esaminato dal Collegio dei Revisori in occasione del parere sul rendiconto.

Concludeva, quindi, per la declaratoria di regolarità del conto ed il discarico dell'agente.

All'odierna udienza i difensori dell'agente si riportavano alle deduzioni svolte nella memoria mentre il Pubblico Ministero concludeva, come da verbale, per la dichiarazione di irregolarità del conto, ritenendo non superati i rilievi del Magistrato istruttore.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conto in esame è stato sottoposto al Collegio perché si pronunci sulla questione preliminare della procedibilità del giudizio di conto in assenza di provvedimento di parificazione formale e/o di visto di regolarità apposto dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario visto che il Magistrato istruttore ha escluso che tale atto potesse essere sostituito dalla mera firma digitale apposta al file depositato presso la Segreteria della Sezione dal Dr. Marco Borghesi nella sua qualità di responsabile del procedimento.

Il Collegio è consapevole del consolidato – e condiviso- orientamento della giurisprudenza della Corte dei conti che, in una prospettiva sostanzialistica, ritiene il visto di regolarità apposto al conto dal Responsabile del SEF equivalente alla parificazione e, cioè, all'attestazione di conformità delle

scritture del conto rispetto alle scritture contabili dell'ente.

Nel caso di specie, tuttavia, come rilevato dal Magistrato istruttore, il conto depositato è contenuto in un file che riporta una sola firma digitale, quella del dott. Marco Borghesi, la cui qualifica non risulta dal relativo certificato: non è, quindi, possibile -come richiesto dalla norma (art 24, CAD)- ricondurre in maniera univoca il contenuto del file al sottoscrittore, anche perché si tratta di un contenuto eterogeneo, in parte costituito dal conto (che dovrebbe essere sottoscritto dall'agente: nel caso de quo il file è una copia digitale, creata dal Dirigente dell'Area, del conto cartaceo presentato dall'agente) ed avente contenuto meramente descrittivo/dichiarativo (vengono, infatti, esposti i fatti della gestione) e in parte costituito dall'attestazione di regolarità da parte del Responsabile SEF, avente invece valore certificativo dell'esito del controllo sulla regolarità delle gestione e sulla conformità rispetto alle scritture dell'ente (motivo per cui, come si è detto, la costante giurisprudenza di questa Corte ne ritiene l'equivalenza sostanziale al provvedimento formale di parificazione del conto).

Si tratta, come evidente, di contenuti non solo tra loro eterogenei, ma imputabili a soggetti diversi: ne discende che l'apposizione della firma digitale sull'intero file da parte del solo dott. Marco Borghesi non può che avere il valore di certificazione di conformità del documento all'originale, necessaria per il deposito del conto da parte del responsabile del procedimento. Diversamente, considerando la firma come apposizione del visto (superando, quindi, il dato testuale dell'assenza di riferibilità della firma digitale alla sola attestazione di regolarità), ci troveremmo di fronte ad un documento privo di sottoscrizione dell'agente e/o di conformità

all'originale sottoscritto ed esistente agli atti dell'ente, ugualmente improcedibile.

Sulla scorta di un costante e condiviso orientamento giurisprudenziale di questa Corte, l'evidenziata irregolarità appare assorbente e ostativa all'esame del conto (ex multis, Sez.Sicilia n. 949/2021, Sez. Calabria. N. 144/2021).

2. Si osserva, inoltre, che la firma apposta dal dr. Borghesi riporta la data del 29 gennaio 2018 e che il deposito del conto nella Segreteria della Sezione è avvenuto in data 19 febbraio 2018, in assenza di specifico provvedimento di approvazione - e, in ogni caso, ben prima dell'approvazione del rendiconto, avvenuta il 2 maggio 2018 (con il quale, di regola, vengono approvate anche le risultanze dei conti degli agenti contabili: cfr. la relazione al rendiconto dell'Organo di revisione del 9 aprile 2018 che, appunto, ne dà atto). Ciò in difformità da quanto previsto dall'art. 139, comma 2, c.g.c. che delinea la sequenza procedimentale per il deposito del conto presso la Sezione, deposito che presuppone l'esecuzione dell'attività di verifica e controllo, cui seguono la parificazione e l'approvazione. La mancata approvazione del conto, pertanto, costituisce irregolarità del conto non sanabile (cfr. Sez. Emilia Romagna, n. 159/2022; sull'indefettibilità dell'adempimento, cfr. Sez. Marche n. 4/2020).

3. Solo *in limine*, essendo assorbenti i profili di improcedibilità sopra evidenziati, il Collegio ritiene di rilevare anche la mancanza della relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. che avrebbe dovuto essere depositata in uno con il conto, rilievo che non appare superato dal riferimento alla Relazione che il Collegio dei revisori dei conti

ha redatto in occasione del rendiconto di esercizio, inidonea per contenuto (viene solo dato atto dell'avvenuto deposito dei conti giudiziali da parte degli agenti contabili).

Sul punto va richiamata l'ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione, con cui è stato chiarito che *“la relazione prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall'organo di controllo interno individuato dall'ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev'essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l'autonomia regolamentare e organizzativa dell'ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo”*.

4. Quanto alle spese non vi è luogo a provvedere in quanto il giudizio è stato definito su questione pregiudiziale ed in assenza di condanna.

P.Q.M.

la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto,

definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **31905** del registro

di segreteria, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito della camera di consiglio del 25 ottobre 2023.

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 10/09/2024

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo